

STATUTO ASSEFA GENOVA

1. COSTITUZIONE E SEDE

Si dà atto che dal 1986 è operante un Gruppo di volontariato, che collabora con altri Gruppi Italiani ASSEFA per gli scopi successivamente indicati, la cui costituzione è stata rinnovata con Atto Notarile in data 7 luglio 2008.

La denominazione del Gruppo, a seguito della Riforma del III° Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117, integrato dal Decreto correttivo 3 agosto 2018 nr. 105, è ora **ASSEFA GENOVA ODV** in continuità con ASSEFA GENOVA ONLUS, dove ASSEFA (Association of Sarva SEva FARms) significa Associazione delle Fattorie al Servizio di Tutti.

L'Associazione ha sede in Genova, Galleria Mazzini 7/5A.

La sede potrà essere trasferita altrove con deliberazione dell'Assemblea degli Associati.

2. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione intende operare senza fine di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed escludendo altresì ogni qualificazione confessionale o di partito, diretta o indiretta.

Presidente, Associati e Amministratori prestano la loro attività volontariamente e gratuitamente.

L'Associazione si propone i seguenti scopi (in appresso i riferimenti all'Articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117):

- a) Aiuti umanitari a favore di comunità estere (Art. 5, Lettera N);
- b) Studio e diffusione di informazioni sui problemi dello sviluppo, fondati su interscambi di esperienze e dirette comunicazioni con i partner ASSEFA nei Paesi in via di sviluppo;
- c) Iniziative per realizzare il *Sarvodaya* (benessere di tutti) nell'ottica di Gandhi, in particolare in India, concentrandosi sull'esperienza concreta della NGO ASSEFA (Association of Sarva SEva FARms) con sede in Chennai, Tamil Nadu (India);
- d) Promozione dell'educazione alla mondialità, anche con interventi nelle scuole, nonché corsi di aggiornamento per insegnanti; viaggi studio per studenti, relativamente alla realizzazione concreta della filosofia gandhiana; sviluppo sostenibile; problemi Nord-Sud, ecc. (Art. 5, Lettere D e I);
- e) Opera di sensibilizzazione affinché l'opinione pubblica si renda conto della crescente interdipendenza tra il benessere socio-economico del Primo e del Terzo Mondo;
- f) Contributo alla salvaguardia della vita umana; all'autosufficienza alimentare; alla valorizzazione delle risorse umane; alla conservazione del patrimonio ambientale; alla realizzazione e al consolidamento di processi di autosviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo;
- g) Miglioramento della condizione femminile e tutela dell'infanzia, specie con forme di "adozione indiretta e a distanza" (dette anche SAD, cioè Sostegno a Distanza) (Art. 5, Lettera U);
- h) Diffusione di una cultura di pace e di solidarietà (Art. 5, Lettera V);
- i) Raccolta di fondi per sostenere le predette attività e iniziative; per finanziare progetti; per sostenere iniziative di educazione all'intercultura.

Le dette attività sono svolte a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate in questo Articolo, a eccezione di quelle a esse strettamente connesse.

3. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

4. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Beni mobili e immobili, di proprietà dell'Associazione;
- b) Quote che gli Associati debbono versare annualmente, nella misura definita ogni anno dall'Assemblea;
- c) Contributi o lasciti di qualsiasi Persona o Ente, interessato a sostenere l'opera dell'Associazione;
- d) Quote relative ai rapporti adottivi;
- e) Entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
- f) Contributi da parte di Enti Pubblici.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione degli scopi istituzionali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

L'Associato, che cessa di far parte dell'Associazione, non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

5. ASSOCIATI

Fanno parte dell'Associazione coloro che l'hanno costituita e coloro che saranno ammessi con l'approvazione del Consiglio Direttivo (CD).

Gli Associati dovranno versare una quota associativa annuale nella misura stabilita ogni anno dall'Assemblea.

Le proposte di ammissione dei nuovi Associati devono essere formulate per iscritto e presentate da almeno 1 (un) Associato. Possono chiedere l'ammissione persone italiane o straniere, che condividano gli scopi dell'Associazione e accettino lo Statuto.

La domanda di associazione è valutata dal CD entro 2 (due) mesi dalla richiesta, l'accettazione comunicata all'interessato per iscritto e annotata nel Libro degli Associati.

Il richiedente potrà partecipare alla prima Assemblea successiva al parere positivo del CD.

L'eventuale diniego dell'ammissione dovrà essere deliberato dall'Assemblea, motivato e comunicato all'interessato per iscritto.

Tutti gli Associati hanno uguali diritti, in particolare diritto di voto nelle Assemblee e diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associato ha diritto di essere informato sull'attività dell'ODV e di visionare gli atti ufficiali dell'Associazione.

Ogni Associato, se non può partecipare personalmente alle Assemblee può delegare un altro Associato; entrambi devono essere iscritti nel Libro dei Soci. Un Associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

L'Associato può dare per iscritto le dimissioni, che saranno valutate dalla successiva Assemblea degli Associati, che ne prenderanno atto.

L'assenza ingiustificata dell'Associato ad almeno 3 (tre) Assemblee o il mancato pagamento della quota sociale saranno valutate dal CD ai fini della dichiarazione di esclusione dell'Associato.

Altro motivo di esclusione è l'eventuale comportamento in evidente contraddizione con gli scopi indicati nello Statuto. L'esclusione sarà comunicata all'interessato per iscritto entro 60 (sessanta) giorni.

L'Associato, però, può chiedere un'audizione personale all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. L'Assemblea decide definitivamente.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, liberamente accessibili presso la sede dell'Associazione, in presenza di un membro del Consiglio Direttivo o del Segretario.

Al volontario associato possono soltanto essere rimborsate le spese effettuate per l'attività della ODV, purché debitamente documentate. L'attività deve essere coperta dall'assicurazione.

6. ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea degli Associati
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Segretario
- e) Il Tesoriere
- f) L'Organo di Controllo e un Revisore legale dei Conti, solo qualora diventassero obbligatori a sensi degli Artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate. Sono tutte esercitate gratuitamente.

7. ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dagli Associati ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea sarà convocata, in via ordinaria, entro il mese di marzo di ogni anno per:

- a) l'esame della relazione sull'attività dell'anno precedente,
- b) l'approvazione del bilancio ovvero
- c) del rendiconto per cassa,
- d) nonché per l'approvazione delle prospettive di attività per l'anno sociale.

La convocazione dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è, inoltre, convocata in via straordinaria, quando il problema da esaminare eccede la competenza dell'Assemblea ordinaria, quando si prevedano modifiche dello Statuto, trasformazione, fusione, scissione, estinzione della ODV, o quando particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea è convocata mediante messaggio di posta elettronica (e-mail) con richiesta di conferma di lettura, o per gli Associati privi di connessione internet con lettera del Presidente ovvero può essere convocata da 1/3 (un terzo) degli Associati.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'avviso deve essere spedito almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

8. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- a) L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci.
- b) In caso di mancanza del numero legale l'Assemblea viene riconvocata per una data successiva, con avviso agli Associati assenti nella stessa forma della prima convocazione.
- c) In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti, salvo che l'argomento richieda una presenza qualificata.
- d) L'Associato può delegare per iscritto – anche in via telematica – un altro Socio a rappresentarlo, ma ciascun Associato non può rappresentare più di 2 (due) altri Soci. Sia il

- Delegante che il Delegato devono risultare iscritti nel Libro dei Soci e il Presidente deve identificarli.
- e) Spetta all'Assemblea il diritto di eleggere le Cariche Sociali.
 - f) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi è presieduta dall'Associato avente maggiore anzianità associativa.
 - g) L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, ma quando si tratta di giudizi su persone, si voterà a scrutinio segreto.
 - h) Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario, nominato dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il verbale è firmato dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea.
 - i) L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno degli Associati, presenti personalmente o per delega.
 - j) Il Presidente dell'Associazione non ha diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la relazione annuale, il rendiconto, il bilancio preventivo e in quelle che riguardano la sua responsabilità.
 - k) Il Segretario e il Tesoriere non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
 - l) Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, riguardanti la modifica dello Statuto, la trasformazione o lo scioglimento dell'Associazione, è richiesta la presenza, almeno per delega, della metà più uno degli Associati e delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
 - m) In caso di scioglimento l'Assemblea dovrà designare un liquidatore.
 - n) In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri Gruppi ASSEFA ODV in Italia, o ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore nel rispetto e in osservanza di quanto disposto dall'Art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117.
 - o) Le deliberazioni, assunte dall'Assemblea in conformità allo Statuto, obbligano tutti gli Associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

9. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (CD) è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) Associati, che restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Tra di essi viene eletto dall'Assemblea il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il CD ha il compito di dirigere e di amministrare l'Associazione, curando l'attuazione delle deliberazioni.

Il CD viene convocato con avviso del Presidente, Vice Presidente o Segretario, inviato – salvo i casi di urgenza – con congruo anticipo.

Il CD è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di 2 (due) membri.

Sono compiti del CD la redazione del rendiconto ovvero del bilancio da sottoporre all'Assemblea e l'accoglienza o l'esclusione degli Associati.

10. PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i membri del CD e dura in carica 3 (tre) anni.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione e i poteri di firma per l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) ha la responsabilità generale della conduzione dell'Associazione;

- c) firma gli atti sociali, che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei Soci che nei riguardi dei Terzi;
- d) può disporre l'apertura, la gestione e la chiusura dei conti correnti postali e bancari;
- e) può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Vice Presidente o a uno dei Consiglieri;
- f) presiede il CD e l'Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, dal Segretario o dall'Associato avente maggiore anzianità.

Il CD può destituire il Presidente dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

Solo in caso di necessità il Presidente può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli ad approvazione del CD entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione del provvedimento stesso.

11. TESORIERE

Il Tesoriere cura la regolarità della contabilità e provvede a predisporre il rendiconto o il bilancio.

È fatto obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto entro il mese marzo di ciascun anno.

Cura, inoltre, l'amministrazione del patrimonio e dei fondi raccolti dall'associazione e la loro destinazione agli scopi istituzionali, detratta la percentuale – concordata tra gli Associati e anche con il partner indiano NGO ASSEFA – destinata a sostenere le spese di funzionamento.

12. ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

13. ASSICURAZIONE

L'Associazione deve essere assicurata per la responsabilità civile e anche i volontari devono essere assicurati, sia per la responsabilità civile verso i terzi sia contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attività di volontariato.

14. SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito di curare la redazione dei documenti ufficiali e le registrazioni inerenti i rapporti di Sostegno a Distanza (SAD) e dei progetti, sia di collaborazione allo sviluppo che educativi e culturali.

15. ORGANO DI CONTROLLO

A sensi dell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117 l'Organo di Controllo è necessario solo se si supereranno i limiti previsti in detto articolo.

16. REVISORI DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è obbligatorio solo se si supereranno i limiti previsti nell'Art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117.

Nel caso che si superino detti limiti, il Revisore dei Conti dovrà essere iscritto nell'apposito Albo.

17. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento e liquidazione dell'Associazione – ove non sia possibile applicare l'Art. 8, commi m) e n) di questo Statuto – si applica l'Art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117.

18. RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono in quanto applicabili le norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117.

Lo Statuto, registrato il 7 maggio 2019, era firmato da Itala M. Ricaldone, Presidente, e Alberto Clavarino, Notaio.

Il presente documento, rispetto al precedente, è stato integrato con alcune modifiche, conseguenti a osservazioni della Regione Liguria, e approvato nell'Assemblea Straordinaria del 22 settembre 2020.